

TRIBUNALE DI IVREA

Proposta di piano per il consumatore per la composizione di crisi da sovraindebitamento ex art.

9 s.s L. 3/2012

PER: i Signori **FINETTI Sergio** (FNTRSG70L10L219D) e **FINETTI Roberto**, (FNTRRT77D10L727I), rappresentati e difesi dall'Avv. Lorena Azzurra PALMUCCI (C.F. PLMLNZ83C47L219S) del Foro di Torino ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliati rispettivamente presso lo studio della predetta procuratrice in Torino, Via Schina 7, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC: lorenapalmucci@pec.ordineavvocatitorino.it ovvero al numero di fax 011.0432258, giusta procura alle liti allegata all'istanza per la nomina di un organismo di composizione della crisi, professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012;

PREMESSO CHE

- In data 10/12/2020 gli istanti presentavano all'Ill.mo Tribunale la richiesta di nomina di professionista ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, Legge 3/12;
- Il fascicolo veniva rubricato al n. RG 2617/2020 V.G.;
- Il Presidente del Tribunale di Ivrea nominava quale professionista la dottoressa Silvia Garda;
- Che la dottoressa Silvia Garda comunicava l'accettazione dell'incarico in data 19/02/21;
- Che nelle more le parti hanno valutato la migliore soluzione possibili, avendo gli istanti l'intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata legge;
- Che i ricorrenti rivestono la qualità del consumatore e, pertanto, non sono soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/42, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- Che i signori Finetti non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedurale composizione di crisi da sovraindebitamento, né al piano del consumatore, né che non sussista alcuna delle cause di inammissibilità prevista dall'art 7 prevista dalla suddetta legge.
- Da quanto esposto e dalla documentazione prodotta, appare escluso che i consumatori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

Tanto premesso e ritenuto

Si presenta la domanda nei termini appresso indicati.

1. Situazione sociale e familiare

● Il signor Sergio Finetti convivere con la compagna Aurora Colognesi, i figli Denis e Sara Finetti. (doc 1)

Il figlio Denis è fiscalmente a carico del signor Finetti Sergio nella misura del 50%.

Le spese necessarie di sostentamento del predetto nucleo familiare ammontano a € 662. (doc 2)

Il reddito del nucleo familiare si aggira sulle 2000 € mensili (doc 3), derivanti dal reddito d'impresa del ricorrente e dallo stipendio percepito dalla compagna quale operatrice socio-sanitaria professionale.

Il signor Roberto Finetti convive con la compagna Zannato Luisa e due figli Jacopo e Giada Finetti. (doc 4)

Il reddito della famiglia si aggira alle 2100 € al mese (doc 5) e le spese per il sostentamento ammontano a 586 € al mese. (doc 6)

I ricorrenti sono proprietari di un Immobile a uso abitativo, sito a Robassonero, corso Italia n. 21, ove risiede il signor Sergio Finetti con la propria famiglia, il cui valore di stima è pari a €196.570,00.

Il Geometra Ugo Caglio, tenuto conto dello stato dei luoghi, ha stimato l'effettivo valore dell'immobile pari a 72.784,00 a fronte del costo per la sanatoria che si dovrebbe sostenere per gli abusi edilizi riscontrati per la rimozione della copertura in cemento-amianto. (doc 7)

/

2. Le cause dell'indebitamento

I ricorrenti nell'anno 1998 costituivano la società FRS di Finetti Franco e commerciale & C.SNC, avente ad oggetto la fabbricazione di strutture metalliche, lavori di carpenteria e lavorazioni meccaniche.

Nel 2018 la predetta società variava il nome in FRS di Finetti Roberto e Sergio SNC, quindi senza la partecipazione del padre signor Franco Finetti.

Considerati i ricavi registrati dal 1998, i ricorrenti acquistavano l'immobile, sito a Robassonero, corso Italia n. 21, chiedendo un mutuo fondiario all'Intesa Sanpaolo spa. dell'importo di 300.000 € e 360 rate mensili da €1837,41 cad.

A causa della crisi economica del settore dell'edilizia, nel 2009 la FRS SNC non ha più ricevuto commesse dall'Aurora costruzioni (uno dei principali committenti), come da prospetto che si allega. (doc 8)

Tale perdita economica ha costretto i ricorrenti a licenziare i propri dipendenti, liquidando i relativi TFR; inevitabile quindi il riflesso negativo anche sul pagamento delle rate mutuo bancarie per cui è causa.

Negli ultimi anni i signori Finetti sono riusciti a sanare tutti i propri debiti legati all'attività imprenditoriale, tentando altresì di sanare la posizione debitoria per il mutuo per tramite di rate mensili,

ciononostante l'Intesa Sanpaolo ha avviato una procedura di esecuzione immobiliare sull'immobile di proprietà dei ricorrenti.

/

3. Inventario beni immobili

I ricorrenti sono proprietari di un Immobile a uso abitativo, sito a Robassonero, corso Italia n. 21, censito al CF. Fg. 4, n. 472, sub 2, piano 1, cat. A/7, cl. 2, vani 5, r.c. €645,57, CF. Fg. 4, n. 472, sub 1, piano t, cat. C/6, cl. 2, mq. 19, r.c. € 88,31, CT. Fg. 4, n. 302, cat. Eu, are 3, centiare 78, senza redditi, CT. Fg. 4, n. 472, cat. EU, are 8, centiare 80, senza redditi.

/

4. Inventario beni mobili

I ricorrenti sono proprietari di una Peugeot 207, targata DM465ZN e di una Ford W., targata DF141WB.

/

5. Incapacità di attendere alle obbligazioni assunte

Appare evidente che i ricorrenti siano allo stato incapaci di attendere alle obbligazioni assunte e che, in assenza di un patrimonio utile per ripianare i debiti, debbano fare ricorso alla procedura ex legge 3/2012.

/

6. Il resoconto sulla solvibilità del debitore

Nei precedenti cinque anni non hanno fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non hanno subito i provvedimenti di cui all'art 14 della legge 3/2012.

/

PROPOSTA DEL PIANO PER IL CONSUMATORE

Appare evidente che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento.

Per farvi fronte i signori Roberto e Sergio Finetti intende ricorrere alla procedura disciplinata dalla Legge 3/2012, con l'ausilio della Professionista: a norma dell'art. 9, comma 3 bis L. 3/2012 i compiti e le funzioni del Professionista sono stati attribuiti alla Dott.ssa Garda, commercialista di Ivrea.

Che , quindi, il debitore ha predisposto, con l'ausilio della Professionista, la proposta di piano del consumatore di seguito esposto.

Il debito ad oggi ammonta ad €306.675,57 per il mutuo fondiario con l'Intesa Sanpaolo Spa. per l'acquisto dell'immobile sito a Robassonero, corso Italia n. 21, ed € 8.265,12 per una fideiussione rilasciata ai signori Finetti da Intessa Sanpaolo che ha successivamente ceduto il suo credito alla Yoda SPV S.r.l.

La proposta prevede:

- Pagamento del 100% del compenso dell'OCC, pari a 4000 + IVA e cassa, spese di procedura entro 10 giorni dal deposito della presente relazione.
- Pagamento in prededuzione del 100% dell'imposta di registro di € 200 per il decreto di omologa, entro 10 giorni dal medesimo.
- Pagamento del 25% del creditore privilegiato Penelope SPV S.r.l. per l'importo di 75.000 € di cui € 30.000 provenienti da un prestito familiare, da versare in unica soluzione entro 30 giorni dall'omologa e la restante parte di 45.000 € tramite 84 rate mensili da € 536.
- Pagamento del 10% del creditore Chirografario Yoda SPV S.r.l. per l'importo di €826,51 entro 10 giorni dall'omologa della proposta.

/

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto i signori Finetti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Tribunale di Ivrea,

Verificata la presenza dei requisiti di cui all'art 12 bis L 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza ai fini dell'omologa del piano del consumatore, disponendo a cura dell'OCC, la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori al meno 30 giorno prima dell'udienza, **e disponga altresì, la sospensione del procedimento di esecuzione forzata in corso, avente n. di RGE N. IV 28/20 (n. IVG 194/2020), con udienza al prossimo 24/9/2021, ore 9.15, che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, ex art 12 bis, comma 2, L. 3/2012.**

Vorrà inoltre disporre che dall'apertura del piano del consumatore, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 12 ter , Legge 3/2012).

/

Con riserva di produrre ulteriori documenti a richiesta del giudicante ove necessario.

Si depositano.

1. Stato famiglia Sergio Finetti;
2. Autocertificazione Sergio Finetti;
3. Dichiarazione redditi 2018/19/20 Sergio Finetti + CU 2021 Aurora Colognesi;
4. Certificato famiglia Roberto Finetti;
5. Dichiarazione dei redditi Roberto Finetti 2018/2020 + CU 2020/2021 Zannato;

6. autocertificazione Roberto Finetti;
7. Perizia;
8. Prospetto fatturato signori Finetti;

Con osservanza

Torino, 7/07/2021

Avv. Lorena Azzurra Palmucci